

Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2017, n. 22-5114

Art. 3 bis, comma 5 del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. . Riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali per l'anno 2014.

A relazione dell'Assessore Saitta:

L'art. 3 bis, comma 5 del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., prevede che la Regione definisca ed assegni – aggiornandoli periodicamente – gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi utili alla valutazione dell'attività dei Direttori generali delle aziende sanitarie regionali.

In conformità alle previsioni di cui al DPCM n. 502/1995 e s.m.i. (Regolamento recante norme sul contratto del Direttore generale, del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), il giudizio sulla realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente dalla Regione, unitamente alla valutazione dei risultati di gestione complessivamente ottenuti, è funzionale all'attribuzione della quota retributiva integrativa, determinata nella misura massima del 20 per cento del trattamento economico di base.

Attese le previsioni di cui al citato DPCM 502/1995, con riferimento all'annualità 2014 si era a suo tempo provveduto, con DGR n. 28-772 del 15.12.2014, alla valorizzazione - ai fini del riconoscimento della quota integrativa in questione - di svariati obiettivi assegnati alle direzioni generali aziendali a mezzo di altri provvedimenti adottati nel corso dell'anno in questione; si rimanda integralmente al provvedimento citato per l'individuazione degli obiettivi in parola e per la definizione dei criteri e delle modalità di valutazione dei medesimi.

Per quanto in particolare attiene alle modalità di computo del punteggio ottenuto da ciascuna azienda sanitaria ai fini della valutazione, la DGR n. 28-772/2014 cit. stabiliva che il punteggio complessivamente conseguito derivasse dalla somma dei punteggi ottenuti in relazione al raggiungimento di ciascun obiettivo, con la precisazione che, allo scopo di garantire sostanziali miglioramenti gestionali, non dovessero concorrere, pro quota, al computo della valutazione complessiva gli obiettivi i quali, singolarmente considerati, non raggiungessero la soglia minima di valutazione pari al 60% del punteggio a ciascuno specificamente attribuito.

Lo stesso provvedimento stabiliva inoltre che le valutazioni in ordine all'andamento economico-gestionale delle aziende sanitarie si configurassero come propedeutiche rispetto allo specifico esame in ordine al raggiungimento dei singoli obiettivi di attività.

Ai sensi dell'art. 3 bis, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nonché dell'art. 7 della legge regionale n. 18/2007 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri formulati dalle Conferenze dei sindaci/Presidenti di circoscrizione di riferimento territoriale.

Si deve dare atto della generalità dei pareri favorevoli espressi dalle competenti Conferenze; non risultano peraltro pervenuti i pareri della Conferenza dei Presidenti di Circoscrizione della Città di Torino inerenti la valutazione degli obiettivi assegnati alle aziende sanitarie cittadine (ex AASSLL TO1 e TO2, AOU Città della Salute e della Scienza e AO Mauriziano), mentre la Conferenza dei sindaci dell'ASL AL non risulta aver proceduto alla formulazione del parere di competenza, né per l'azienda territoriale né per quella ospedaliera, sottolineando come i sindaci non abbiano potuto concorrere alla definizione degli obiettivi da assegnare alle direzioni generali delle ASR.

La relativa documentazione è conservata agli atti del Settore Sistemi organizzativi e Risorse umane del SSR.

Il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico dovrà avvenire in misura proporzionale all'effettiva durata dell'incarico dei direttori generali, non potendosi considerare valutabile, per le finalità di cui al presente provvedimento, il mero subentro nelle funzioni direttoriali - per il periodo di vacanza dell'ufficio di direttore generale - da parte del direttore sanitario o amministrativo più anziano di età, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 10/1995 e s.m.i., in quanto non comportante alcuna maggiorazione retributiva (lo stesso subentro è ricompreso, come noto, nelle funzioni proprie del direttore sanitario ed amministrativo dall'art. 2, comma 1, dei rispettivi contratti di prestazione d'opera intellettuale).

Si deve inoltre sottolineare che il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico, da corrispondere da parte delle aziende sanitarie interessate secondo le modalità sopra richiamate, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione n. 3/2014, in materia di cumulo del trattamento economico onnicomprensivo con gli eventuali trattamenti pensionistici maturati, per le finalità di cui all'art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Quanto sopra premesso, illustrato e motivato, preso atto delle valutazioni formulate, per i rispettivi ambiti di competenza, dalle strutture della Direzione Sanità – la cui ultima risulta formulata in data 09/05/2017 - avvalendosi del supporto degli esperti Agenas operanti in regime di convenzione presso la Direzione Sanità, nonché dei pareri manifestati dalle Conferenze dei Sindaci/Presidenti di Circoscrizione di riferimento territoriale, conservati agli atti della Direzione Sanità;

visti:

il d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

il DPCM n. 502/1995 e s.m.i.;

la legge regionale n. 18/2007 e s.m.i. ;

la DGR n. 28-772 del 15.12.2014;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

attestato che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico, pro quota, dei bilanci delle aziende sanitarie interessate, e che dal presente atto non derivano pertanto effetti diretti sul bilancio regionale;

la Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

-di approvare, alla luce delle valutazioni tecniche operate con riferimento a ciascuno specifico obiettivo dalle competenti strutture della Direzione Sanità, avvalendosi del supporto degli esperti Agenas operanti in regime di convenzione presso la Direzione Sanità, le percentuali di integrazione del trattamento economico di base dei direttori generali delle AASSRR per l'anno 2014, quali riportate nell'allegato A alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, e titolato: "Art. 3 bis, comma 5 d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. Riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico per i direttori generali delle ASR – anno 2014";

-di disporre che, nella misura prevista per ciascuna azienda, le direzioni aziendali provvedano all'esecuzione del presente provvedimento, corrispondendo la quota integrativa ai Direttori generali che abbiano ricoperto l'incarico nell'annualità considerata, in misura proporzionale alla durata del medesimo;

-di non considerare valutabile, per le finalità di cui al presente provvedimento, il mero subentro nelle funzioni direttoriali - per il periodo di vacanza dell'ufficio di direttore generale - da parte del direttore sanitario o amministrativo più anziano di età, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 10/1995 e s.m.i., in quanto non comportante alcuna maggiorazione retributiva;

-di dare atto che il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico, da corrispondere da parte delle aziende sanitarie interessate secondo le modalità sopra richiamate, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione n. 3/2014, in materia di cumulo del trattamento economico onnicomprensivo con gli eventuali trattamenti pensionistici maturati, per le finalità di cui all'art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);

-di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico, pro quota, dei bilanci delle aziende sanitarie interessate, e che dal presente atto non derivano pertanto effetti diretti sul bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero ancora l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento da parte degli interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)